

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE
per l'applicazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 25 del T.U. 31 luglio 2013 per i
dirigenti destinatari delle disposizioni contrattuali nazionali delle aziende del terziario, della
distribuzione e dei servizi
(Annesso A del CCNL 2022/2024 per il personale dirigente CONI)

Con il presente accordo collettivo si conviene di applicare il disposto di cui al comma 10 dell'art. 25 del T.U. 31 luglio 2013 e successive modificazioni:

tra

- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI – con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15, rappresentato dal Segretario Generale

e

- Manageritalia – Federazione Nazionale dei dirigenti, quadri e professional del Commercio, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, con sede in Roma, Via Orazio n.31, rappresentata da Segretario Generale, Dott. Massimo Fiaschi.

Premesso che

Il CONI ha intenzione di riconoscere ai dipendenti con qualifica di dirigente attualmente in servizio, quale condizione di miglior favore, una contribuzione addizionale da destinarsi al Fondo Mario Negri, ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del T.U. 31 luglio 2013 e successive modificazioni, come richiamato nell'Annesso A del CCNL 2022/2024 per il personale dirigente CONI,

si conviene quanto segue

Art. 1 – Versamento del contributo

Le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare le modalità di versamento del contributo addizionale, nei limiti indicati dall'articolo 34 del Regolamento del Fondo Mario Negri, ossia nella misura del 120% della normale quota di contribuzione obbligatoria ordinaria ed integrativa, prevista dal CCNL anno per anno.

La contribuzione addizionale così determinata sarà interamente a carico del datore di lavoro.

Il CONI provvederà ad inviare al Fondo Mario Negri, per ciascun dirigente, opportuna richiesta di versamento di contribuzione addizionale, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Fondo ed allegando copia del presente accordo.

Art. 2 – Cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, il **CONI** è liberato da qualunque obbligo inerente al versamento di ulteriori quote di contribuzione addizionale, fatto salvo, in caso di licenziamento del dirigente, l'eventuale onere relativo al preavviso indennizzato, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25 sopra citato.

Art. 3 – Decorrenza e Durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2024. Si intenderà rinnovato, con durata annuale, se non disdetto almeno un mese prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 19 dicembre 2023

Per il CONI

F.to Carlo Mornati

Per Manageritalia

F.to Massimo Fiaschi